

**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PER GLI
INTERMEDIARI 106**

(circolare n° 288 della Banca D'Italia)

agosto 2024

INDICE

<i>1. PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>2. I PRINCIPALI IMPATTI NORMATIVI DEL PACCHETTO LEGISLATIVO EUROPEO</i>	<i>8</i>
<i>3. GENERALITA' SUGLI IMPATTI PUMA A FRONTE DEI REGOLAMENTI (UE) 2017/2401 e 2021/558</i>	<i>10</i>
<i>4. GENERALITA' SUGLI IMPATTI PUMA A FRONTE DEL REGOLAMENTO (UE) 1187/2014</i>	<i>15</i>
<i>5. LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE</i>	<i>16</i>

1. PREMESSA

In data 27 luglio 2023 la Banca D'Italia ha pubblicato in consultazione il documento sulle disposizioni relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione¹. La consultazione pubblica ha riguardato, tra le altre, la proposta di modifica alla circolare n. 288 della Banca d'Italia per estendere agli intermediari di cui all'art. 106² del TUB il trattamento prudenziale delle banche applicabile alle esposizioni verso cartolarizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2013/575. L'obiettivo della modifica è quello di assicurare coerenza nel sistema tra banche e intermediari 106 ed evitare le distorsioni nel mercato che potrebbero derivare dall'applicazione di regole diverse per gli intermediari 106³.

Il 13 marzo 2024 è stato pubblicato il 6° aggiornamento della circolare 288 che ha previsto delle modifiche al Capitolo 8 del Titolo IV, riguardante le disposizioni in materia di "Operazioni di cartolarizzazione", al fine di estendere agli intermediari finanziari la disciplina del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 2401/2017.

¹ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2023/consultazione-27072023/index.html>

² In coerenza con il principio della vigilanza equivalente

³ Per le stesse ragioni, è stato esteso agli intermediari 106 anche l'obbligo di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia quando intendano effettuare operazioni che comportino il significativo trasferimento del rischio a fini prudenziali, ai sensi degli artt. 244, par. 2, e 245, par. 2 CRR.

L'attuale regime prudenziale applicabile agli intermediari di cui all'art. 106 del TUB per le esposizioni verso cartolarizzazioni prevede quanto segue:

- alle operazioni provviste di rating si applica il fattore di ponderazione associato alla valutazione del merito di credito fornita dall'ECAI (*Rating Based Method*, RBM ovvero *Standardised Approach*, SA);
- alle operazioni non provviste di *rating* si applica, in caso di intermediari che possono stimare sia la probabilità di default (PD) sia la perdita in caso di default (LGD), il *Supervisory Formula Approach* (SFA); gli intermediari che non utilizzano modelli interni per il rischio di credito invece applicano il fattore di ponderazione che sarebbe applicato alle esposizioni sottostanti qualora queste non fossero state cartolarizzate, moltiplicato per un coefficiente di concentrazione (*look through approach*); alle posizioni in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato si applica un fattore di ponderazione del 150%;
- nel caso in cui l'intermediario non sia in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate, si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250% o del 1666,67%⁴, o una deduzione dai fondi propri.

Il legislatore europeo ha innovato la disciplina delle cartolarizzazioni (a partire dal 2017) con l'obiettivo di rilanciare lo

⁴ È previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio; per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione

strumento della cartolarizzazione senza diminuirne la sensibilità al rischio, prevedendo, da un lato, l'applicazione di un quadro prudenziale in grado di rendere più costose le strutture più complesse e opache e, dall'altro, introducendo un regime di favore per i prodotti meno rischiosi.

Il quadro normativo europeo sulle cartolarizzazioni è composto dal Regolamento (UE) 2017/2402, che ha introdotto obblighi per tutte le operazioni di cartolarizzazione e disposizioni aggiuntive per le c.d. cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti e standardizzate)⁵ e dal Regolamento (UE) 2017/2401⁶, stabilendo un nuovo regime prudenziale per le esposizioni verso cartolarizzazioni⁷.

In estrema sintesi, il nuovo trattamento prudenziale delle esposizioni verso cartolarizzazioni per gli intermediari di cui all'art. 106 del TUB, allineandosi al quadro normativo europeo, si basa su tre metodologie di calcolo del requisito (SEC-IRBA - SEC-SA e SEC-ERBA) da applicarsi, per evitare arbitraggi regolamentari, secondo

del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all'8% - è da intendersi riferito al 1666,67%.

⁵ In particolare, il Regolamento ha previsto obblighi generali applicabili ai cedenti, prestatori originari, promotori e SSPE di tutte le operazioni di cartolarizzazione (i.e. obblighi di *due diligence*, *risk retention*, *disclosure*, divieto di ri-cartolarizzazione e criteri di concessione di crediti) e regole specifiche per le cartolarizzazioni c.d. STS (semplici, trasparenti e standardizzate). Il d.lgs. n. 131/2022 ha attuato il Regolamento nel nostro ordinamento con l'introduzione del nuovo art. 4-septies.2 TUF, che ha designato le autorità nazionali competenti a esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori ivi previsti. In particolare, esso ha stabilito che la Banca d'Italia è competente a vigilare sui predetti obblighi generali nelle operazioni in cui almeno uno dei soggetti coinvolti sia da essa vigilato. Se nelle cartolarizzazioni i cedenti, i prestatori originari e i promotori non sono tutti intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, quest'ultima esercita i poteri di vigilanza e d'indagine per il tramite degli intermediari vigilati, cui sono trasmesse le informazioni necessarie da parte dei soggetti non vigilati. Resta in ogni caso fermo il potere dell'autorità di vigilanza di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

⁶ Entrambi i regolamenti sono stati successivamente modificati rispettivamente dal Regolamento (UE) 2021/557 e dal Regolamento (UE) 2021/558.

⁷ È stato, pertanto, conseguentemente modificato il Regolamento (UE) 2013/575 ("CRR").

un approccio sequenziale (cd. gerarchia degli approcci), in base alla disponibilità delle informazioni sulla struttura della cartolarizzazione. Tutte le esposizioni per le quali non è possibile determinare il requisito patrimoniale utilizzando uno dei metodi di cui sopra devono essere ponderate al 1250% o al 1666,67%.

Inoltre, per le cartolarizzazioni di NPL è previsto un trattamento regolamentare dedicato, in modo da assicurare che la normativa non sia di ostacolo allo sviluppo del mercato ed alle cartolarizzazioni STS è riservato un trattamento prudenziale di favore.

Infine, nel passaggio alle nuove regole rimane invariato il trattamento più sfavorevole (ponderazione al 1250% o al 1666,67% oppure deduzione dai fondi propri) e viene prevista una ponderazione più contenuta per le tranche senior (100% in luogo del 150%) delle esposizioni in cartolarizzazioni di *non performing exposures* (NPE).

Ai fini segnaletici gli adeguamenti del nuovo pacchetto legislativo in tema di operazione di cartolarizzazione sono recepiti negli schemi ITS (C 13.01, C 14.00 e C 14.01) contenuti nella versione 3.2 del DPM che vengono estesi agli intermediari 106 con decorrenza settembre 2024.

Si sottolinea che la versione 3.2 del DPM prevede anche degli adeguamenti agli schemi segnaletici relativi al rischio di controparte, che accolgono le modifiche al trattamento prudenziale previsto dal CRR2 e, ad oggi, valido solo per le banche⁸.

⁸ Con il DPM 3.2 viene rivista la struttura del template C 07.00 per il quale non devono essere più alimentate le colonne da 010 a 190 in corrispondenza delle righe da 090 a 130 e vengono introdotti

Gli intermediari 106 non essendo soggetti al trattamento prudenziale del rischio di controparte previsto dalla CRR2 valorizzeranno gli schemi segnalateci del DPM 3.2 applicando le metodologie di calcolo antecedenti al CRR2, fino all'entrata in vigore delle nuove regole prudenziali⁹ e di conseguenza non dovranno valorizzare gli schemi segnaletici C 34.XX. Continueranno a valorizzare i dati del template C 07.00 ma secondo la struttura prevista dal DPM 3.2.

Al fine di gestire gli aggiornamenti in tema di operazioni di cartolarizzazione e l'applicazione degli schemi segnaletici previsti dalla versione 3.2 del DPM, nella documentazione PUMA viene descritta la generazione dei nuovi template C 13.01, C 14.00 e C 14.01 e del C 07.00 secondo la nuova struttura, non prevedendo invece la generazione dei template C 34.XX.

In continuità con il passato, nonostante anche la nuova regolamentazione disciplini il trattamento prudenziale delle operazioni di ri-cartolarizzazione, per gli intermediari finanziari tale trattamento non viene gestito nella documentazione PUMA. Viceversa, viene introdotto e gestito il trattamento delle operazioni di cartolarizzazione sintetica attraverso l'introduzione della nuova FTO 01064.02 da utilizzare per le posizioni verso tali cartolarizzazioni.

i nuovi template C 34.XX, che dettagliano nello specifico le nuove metodologie di calcolo introdotte.

⁹ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2024/modifiche-disposizioni-vigilanza-intermediari-finanziari-rischio-controparte/Documento-di-consultazione.pdf>

2. I PRINCIPALI IMPATTI NORMATIVI DEL PACCHETTO LEGISLATIVO EUROPEO

Il Regolamento (UE) 2017/2401 ha introdotto novità nel calcolo dei requisiti delle posizioni verso la cartolarizzazione che riguardano:

- la revisione della priorità nell'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte di posizioni verso la cartolarizzazione; sono previsti tre metodi SEC-IRBA, SEC-SA e SEC-ERBA (graduale allontanamento della normativa prudenziale dalle valutazioni delle agenzie di rating e possibilità di calcolare i requisiti prudenziali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso metodologie che non necessitano di valutazioni esterne);
- un divieto generale per le ri-cartolarizzazioni, salvo alcune deroghe previste dal Regolamento;
- parametri regolamentari di calcolo diversi a seconda della tipologia di cartolarizzazione (STS¹⁰, ri-cartolarizzazioni o cartolarizzazione delle PMI);
- un fattore minimo di ponderazione del 15% per le posizioni verso la cartolarizzazione non STS, 10% se STS e del 100% per le posizioni verso la ri-cartolarizzazione;
- la previsione di un fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione *senior* pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione che

¹⁰ Secondo il Regolamento (UE) 2017/2401 la definizione di cartolarizzazione STS è possibile per le sole cartolarizzazioni tradizionali.

si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate (metodo *look-through*);

- la possibilità di applicazione del *cap test* in base alla quota massima di interesse nei segmenti pertinenti.

Il Regolamento (UE) 2021/558 ha introdotto il concetto di “cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate” (art. 269 bis) prevedendo per tali operazioni un trattamento prudenziale differenziato, in caso di applicazione del SEC-SA e del SEC-ERBA. In particolare in tale articolo:

- al paragrafo 2 viene indicato che *“il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all’articolo 254 o all’articolo 267. Il fattore di ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi l’articolo 263”*.
- al paragrafo 3 viene indicato che *“in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, salvo ove si applichi l’articolo 263”*.

Il Regolamento (UE) 2021/557 ha esteso la definizione di cartolarizzazione “semplice, trasparente e standardizzata” (STS), anche alle operazioni di cartolarizzazione sintetiche (sezione 2 bis) con delle particolarità rispetto alle cartolarizzazioni tradizionali e ha introdotto il concetto di “margine positivo sintetico” (SES) riservandogli un trattamento prudenziale particolare.

3. GENERALITA' SUGLI IMPATTI PUMA A FRONTE DEI REGOLAMENTI (UE) 2017/2401 e 2021/558

La procedura PUMA2 per gestire le nuove richieste segnaletiche ha documentato i trattamenti delle metodologie SEC-SA e SEC-ERBA tenendo conto di tutte le particolarità normative.

Al fine di determinare i diversi fattori di ponderazione¹¹ in base alle differenti metodologie di calcolo previste dal Regolamento (UE) 2017/2401 e gli specifici trattamenti per le operazioni di cartolarizzazione NPE previsti dal Regolamento (UE) 2021/558 si applicano le seguenti funzioni extra-tabellari, ad oggi valide per le sole banche, a fronte sia di operazioni di cartolarizzazione tradizionale che sintetica¹²:

- F28_1: "CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI PER LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI";
- F28_2: "CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-THROUGH";
- F28_3: "CAP TEST"¹³
- F28_4: "CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI PER LE CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE";

¹¹ Si ribadisce il fatto che tali fattori di ponderazione non vengono più determinati in fase ACA. Di conseguenza il campo 05725 delle posizioni verso le cartolarizzazioni (05781=2) viene forzato (in fase ACA) a 1250% o a 1666% e successivamente modificato secondo normativa sfruttando le indicazioni contenute nelle funzioni extra-tabellari. In generazione, ovviamente, per il calcolo del requisito patrimoniale viene usato il valore 1666,67.

¹² Le funzioni F26_XX non devono essere più eseguite.

¹³ Il *look-through* è ammesso solo per le posizioni verso la cartolarizzazione senior (cfr. art. 267). Il *cap test* è ammesso solo per le posizioni verso la cartolarizzazione dove l'ente ha il ruolo di sponsor o originator (cfr art. 268).

- F28_5: “DISALLINEAMENTI DI DURATA E RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI NELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA”.

L'esecuzione di tali funzione, in particolare, dipende dal valore dell'attributo di **TCOR038 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI”** che determina se i seguenti parametri vengono calcolati dalla procedura PUMA o forniti in input:

- PARAMETRO KSSA(FA)
- PARAMETRO W
- PARAMETRO KA
- PARAMETRO KSA
- FATTORE DI PONDERAZIONE MEDIO PONDERATO (FMP)
- RWA DEL PORTAFOGLIO CARTOLARIZZATO
- PARAMETRO V
- PUNTO DI ATTACCO
- PUNTO DI DISTACCO
- PARAMETRO KSSFA (KA)
- VITA RESIDUA POOL ATTIVITA' SOTTOSTANTI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (da utilizzare in F28_5 e solo per Originator)
- VN DEL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI (da utilizzare in F28_5 solo per Originator)
- RETTIFICHE DEL POOL DI ATTIVITA' SOTTOSTANTI (da utilizzare in F28_5 e solo per Originator)

In particolare, in caso di cartolarizzazioni tradizionali:

- ✓ Se attributo di TCOR038 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale al valore “1” i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione risultano essere prodotti dall’esecuzione della funzione extra-tabellare F28_1 “CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI”. I risultati della suddetta funzione sono trascritti sia nei campi di TCOR038 sia direttamente sui record delle FTO delle posizioni verso la cartolarizzazione. Inoltre, devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28_2 “CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-THROUGH” e F28_3 “CAP TEST”.
- ✓ Se attributo di TCOR038 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale al valore “2” i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR038 e TCOR076 (sia se sono alimentate le FTO di dettaglio sia se non lo sono). La funzione extra-tabellare F28_1 “CALCOLO PARAMETRI REGOLAMENTARI” non deve essere eseguita mentre devono essere eseguite le funzioni extra-tabellari F28_2 “CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK-THROUGH” e F28_3 “CAP TEST”;
- ✓ Se attributo di TCOR038 “MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE ATTIVO CARTOLARIZZATO – CALCOLO PARAMETRI” uguale al valore “3”:

- se si applica il metodo del SEC-ERBA deve essere eseguita la sola funzione F28_2 “CALCOLO FATTORI DI PONDERAZIONE E LOOK- THROUGH”, non deve essere eseguita la funzione F28_3 “CAP TEST” e i parametri necessari al calcolo del requisito per il rischio di cartolarizzazione sono sempre e solo quelli presenti in TCOR076;
- altrimenti le posizioni verso la cartolarizzazione assumono un RW pari a 1250% o a 1666¹⁴% come già impostato in fase ACA.

In caso di cartolarizzazioni sintetiche:

- ✓ la funzione F28_4 consente il calcolo dei parametri regolamentari nel caso in cui l'ente conosca nel dettaglio il pool di attività sottostanti;
- ✓ la funzione F28_2 consente di calcolare i fattori di ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione ante e post *look-through* in base alle metodologie di calcolo (SEC-SA o SEC-ERBA) e individuare l'approccio e il trattamento preferenziale effettivamente applicabile ad ogni posizione di cartolarizzazione e impostare il fattore di ponderazione definitivo;
- ✓ la funzione F28_5 consente di eseguire il calcolo del RW* e della relativa correzione (RW*-RWSP) prevista nell'art. 252 e rettifiche di valore su crediti specifiche per esposizioni sottostanti;
- ✓ la funzione F28_3 consente di:

¹⁴ In generazione per il calcolo del requisito patrimoniale viene usato il valore 1666,67.

- calcolare il parametro “V” che misura la quota di maggiore interesse a carico dell’ente; a tal fine è necessario considerare anche l’eventuale quota a carico dovuta alla differenza tra il valore della garanzia (che è soggetto a riduzioni per effetto delle tecniche di attenuazione del rischio) e il valore del segmento (già al netto della quota di *retention*);
- eseguire il *cap test* a valle della determinazione dei fattori di ponderazione delle posizioni verso la cartolarizzazione post *look-through*.

Le istruzioni di input e le descrizioni dei relativi trattamenti prudenziali sia in ambito rischio di credito di cartolarizzazione che in ambito grandi esposizioni sono contenute, oltre che nel manuale PUMA¹⁵, nelle NT pubblicate sul sito della cooperazione PUMA:

- OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE REG. (UE) 2401/2017 e REG. UE 2402/2017¹⁶;
- OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE REG. (UE) 558/2021 e REG. (UE) 557/2021¹⁷.

¹⁵ <https://www.cooperazionepuma.org/prodotti/manuale/index.html>

¹⁶ <https://www.cooperazionepuma.org/prodotti/note-tecniche/index.html?anno=2020>

¹⁷ <https://www.cooperazionepuma.org/prodotti/note-tecniche/index.html?anno=2022>

4. GENERALITA' SUGLI IMPATTI PUMA A FRONTE DEL REGOLAMENTO (UE) 1187/2014

Il Regolamento (UE) 2014/1187 prevede in linea generale che gli intermediari debbano essere in grado di identificare e controllare nel tempo i clienti o gruppi di clienti connessi di un'esposizione sottostante (*full look through*). Il Regolamento, dunque, disciplina le modalità con cui gli intermediari devono imputare alle diverse controparti e calcolare il valore dell'esposizione in presenza di operazioni che comportino l'assunzione del rischio dei debitori delle attività sottostanti, come in caso di OICR o operazioni di cartolarizzazione¹⁹.

Le seguenti funzioni F28 permettono di calcolare il valore dell'esposizione per le attività sottostanti sia in caso di operazioni di cartolarizzazione tradizionale che sintetica:

- **F28_6: CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER LE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA;**

¹⁹ In particolare, viene previsto che l'ammontare delle esposizioni all'attività sottostante dell'operazione corrisponde al valore più basso tra:

- il valore dell'esposizione risultante dall'attività sottostante;
- il valore complessivo delle esposizioni dell'ente verso l'attività sottostante risultante da tutte le sue esposizioni all'operazione.

Per ciascuna esposizione dell'ente all'operazione, il valore della risultante esposizione all'attività sottostante è così calcolato:

a) se le esposizioni di tutti gli investitori nell'operazione hanno pari rango, il valore della risultante esposizione all'attività sottostante è la quota proporzionale rappresentata dall'esposizione dell'ente all'operazione moltiplicata per il valore dell'esposizione costituita dall'attività sottostante;

b) nei casi non contemplati alla lettera a), il valore della risultante esposizione all'attività sottostante è la quota proporzionale rappresentata dall'esposizione dell'ente all'operazione moltiplicata per il valore più basso tra:

- i. il valore dell'esposizione costituita dall'attività sottostante;
- ii. il totale tra il valore dell'esposizione dell'ente all'operazione e il valore di tutte le altre esposizioni all'operazione di pari rango.

- F28_7: CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER LE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE²⁰.

5. LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI MONOTRANCHE

Ai sensi del Regolamento (UE) 2401/2017 una cartolarizzazione è l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;
- b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;
- c) l'operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all'articolo 147, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 575/2013.

Al fine di identificare le cartolarizzazioni cosiddette "*monotranche*" nelle quali non si configura una segmentazione del rischio viene richiesto il nuovo attributo di **TCOR038 - CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA AI FINI DEL REG 2401/2017** con il seguente dominio 0=SI, 1=NO.

²⁰ Per le istruzioni delle grandi esposizioni degli intermediari finanziari resta valida l'istruzione I0714- GRANDI ESPOSIZIONI.

Se il suddetto attributo è pari a 1 allora il digit di TCOR038 – CARTOLARIZZAZIONE RICONOSCIUTA A FINI PRUDENZIALI deve essere pari a 0. Per l'alimentazione del restante input restano valide le indicazioni attualmente in vigore.

Ai fini della segnalazione delle grandi esposizioni il gruppo interfinanziario ritiene che, per tali cartolarizzazioni "*monotranche*", debba essere la banca segnalante a decidere o meno se applicare il Regolamento (UE) 1187/2014 in tema di operazioni di attività sottostanti e quindi provvedere o meno alla scomposizione del sottostante l'operazione di cartolarizzazione²¹.

A tal fine viene introdotto il nuovo attributo di **TCOR038 - SCOMPOSIZIONE MONOTRANCHE AI FINI GRANDI ESPOSIZIONI** con il domino 0=SI, 1=NO.

Si precisa che se il digit SCOMPOSIZIONE MONOTRANCHE AI FINI GRANDI ESPOSIZIONI è uguale a 1 allora il digit "METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA' SOTTOSTANTI A FINI GRANDI ESPOSIZIONI" deve essere valorizzato a 0 altrimenti deve assumere il valore 1,2.

Per maggiori approfondimenti si fa riferimento a quanto indicato nella NT OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE REG. (UE) 558/2021 e REG. (UE) 557/2021.

²¹ Riferimento Q&A 2019_4502.